REGOLAMENTO

PREMIALITÀ INTEGRATIVA IMPRESE

DECONTRIBUZIONE – FONDO TERRITORIALE QUALIFICAZIONE SETTORE (FTQS)

(Allegato C)

Art. 1 – Fonti, finalità e ambito di applicazione

In attuazione di quanto previsto nell'Allegato 47 del CCNL del 21 febbraio 2025 e nell'Accordo nazionale dell'8 ottobre 2025, il presente Regolamento istituisce un sistema di premialità integrative rivolto alle imprese e ai lavoratori, con la finalità di incentivare la qualificazione delle imprese del sistema Cassa Edile quale elemento fondamentale per la sicurezza dei lavoratori, il contrasto all'illegalità e la correttezza nel rapporto di lavoro.

La presente disciplina della premialità per le imprese è integrativa e distinta rispetto a quella delle premialità previste a livello territoriale, intendendosi per queste ultime la quota dell'1,05% del contributo Cassa Edile.

Le premialità di cui al presente Regolamento si applicano, in via sperimentale, per tutta la durata dell'accordo di rinnovo del CCPL.

Art. 2 – Prerequisiti

Per il riconoscimento delle premialità di cui al presente Regolamento, le imprese devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati, distinti in "Prerequisiti" e "Requisiti di accesso". Il possesso di tali requisiti, secondo le modalità di seguito previste, consente l'accesso alle premialità.

Sono "prerequisiti":

- DURC in corso di validità;
- attestazione positiva dell'ultima congruità, ove prevista, richiesta alla data di presentazione della richiesta di premialità;
- per la generalità degli operai in organico, rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle causali di assenza inserite nell'arco degli ultimi 12 mesi, ai sensi dell'art. 29 della L. n. 341/95 e della delibera del Comitato della Bilateralità n. 2/2015.

Art. 3 – Requisiti di accesso

Sono "Requisiti di accesso":

a) anzianità di sistema, data dalla sommatoria di tutte le Casse Edili alle quali l'impresa risulti iscritta da almeno 5 anni;

b) presenza dei requisiti di cui alla lettera b) dell'art. 2 del Fondo territoriale per la qualificazione del settore (anche in caso di mancato riconoscimento dell'incentivo per esaurimento dei fondi);

c) attivazione, da parte dell'impresa, della previsione del rinnovo contrattuale del 3 marzo 2022 (passaggio da operaio comune a operaio qualificato e da operaio qualificato a operaio specializzato), per i lavoratori che, fermo restando i requisiti soggettivi, abbiano frequentato, inviati dal datore di lavoro, un corso di formazione professionalizzante del catalogo nazionale CFN, con esito favorevole, presso gli enti di settore;

d) asseverazione e/o mantenimento del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme, a cura del sistema della rete Formedil;

e) adesione a un codice di condotta volontario in tema di sostenibilità (Allegato E);

f) richiesta di un numero minimo annuale pari a 2 visite tecniche da parte dell'Ente unificato territoriale in cantieri dell'impresa, effettuate in un determinato arco temporale di 12 mesi (Modello 2);

g) disponibilità dell'impresa ed effettiva attivazione di tirocini curriculari per studenti dei percorsi della filiera formativa edile promossi dal sistema Formedil, in relazione alle normative regionali di riferimento (a titolo esemplificativo IFP, IFTS, ITS), e apprendisti previsti nei percorsi di formazione ITS.

Art. 4 – Disposizioni generali sulla premialità

Le premialità integrative per le imprese sono quelle di cui ai successivi articoli 5 e 6.

L'auto dichiarazione sul possesso dei requisiti e la relativa richiesta possono essere presentate nel corso dell'esercizio Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre) e avere validità a decorrere dal mese successivo alla presentazione dell'istanza.

Il possesso dei prerequisiti è verificato dalla Cassa Edile, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione, sulla base dei dati in suo possesso; il possesso dei relativi requisiti di accesso è verificato sulla base delle informazioni in possesso del Formedil Palermo.

La Cassa Edile e/o le Parti Sociali, in ogni caso, possono richiedere alle imprese di dimostrare la veridicità delle dichiarazioni. Qualora vengano accertate dichiarazioni non veritiere, l'impresa ha l'obbligo di rimborsare le premialità ricevute e non può essere ammessa ad alcuna premialità o decontribuzione per i successivi tre anni, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento che il Comitato di Gestione di Cassa Edile riterrà di assumere.

Art. 5 – Premialità lett. a): riduzione contributiva del 40%

Qualora l'impresa, oltre ai prerequisiti di cui all'art. 2, soddisfi almeno due dei sette requisiti di accesso di cui all'art. 3, ha diritto a una riduzione contributiva, rispetto all'aliquota dello 0,75% del capitolo costo di gestione Cassa Edile, nella misura del 40%.

L'auto dichiarazione sul possesso dei requisiti e la richiesta di riduzione contributiva in compensazione possono essere presentate nel corso dell'esercizio Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre) e hanno validità a decorrere dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. L'istanza, presentata secondo il Modello 1 allegato, ha validità per il periodo di vigenza del contratto. L'impresa che, nel corso di tale periodo, perda uno o più dei requisiti necessari è tenuta a comunicarlo alla Cassa Edile.

Il possesso dei prerequisiti è verificato dalla Cassa Edile, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione, sulla base dei dati in suo possesso, mentre il possesso dei relativi requisiti di accesso è verificato sulla base delle informazioni in possesso del Formedil Palermo.

La Cassa Edile e/o le Parti Sociali, in ogni caso, possono richiedere alle imprese di dimostrare la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso vengano accertate dichiarazioni non veritiere, l'impresa ha l'obbligo di rimborsare le premialità ricevute e non può essere ammessa ad alcuna premialità o decontribuzione per i successivi tre anni, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento che il Comitato di Gestione di Cassa Edile riterrà di assumere.

L'ammontare delle premialità può essere riconosciuto esclusivamente in compensazione a valere sulle denunce delle Casse Edili. La determinazione della premialità è semestrale e deve essere resa disponibile per le imprese entro il 30 giugno per il primo semestre ed entro il 31 dicembre per il secondo semestre.

Per compensare le minori entrate dovute alla riduzione contributiva, la Cassa Edile può impiegare le proprie riserve (utilizzando, in via prioritaria, quelle derivanti da prestazioni e contributi non più esistenti) e l'eventuale superiore gettito dello 0,75% rispetto alle risorse dallo stesso generate, prendendo come parametro di riferimento degli anni successivi l'anno cassa edile ottobre 2023 – settembre 2024.

Per effetto del presente accordo, l'ammontare complessivo delle riserve che dovranno essere rese disponibili dalla Cassa Edile per la premialità di cui al presente articolo ammonta a euro 500.000 (cinquecentomila) per ciascuno dei tre anni del periodo di sperimentazione.

Nel caso in cui le richieste provenienti dalle imprese superino la disponibilità annuale, si provvede a una riduzione proporzionale dell'importo della premialità maturata.

L'ammontare della premialità disponibile e non utilizzata confluisce, annualmente, nel fondo dell'1,05% destinato ai servizi alle imprese.

Qualora l'impresa, oltre ai prerequisiti, soddisfi almeno due dei requisiti di accesso precedenti di cui alle lettere d), e), f) potrà richiedere la riduzione pari al 20% del contributo dell'1% dovuto al Formedil Palermo, secondo quanto espressamente previsto dall'Accordo nazionale dell'8 ottobre 2025 al punto 13.

Art. 6 – Premialità lett. b): riduzione del contributo Formedil

Qualora l'impresa, oltre ai prerequisiti, soddisfi almeno due dei requisiti di accesso di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 3, ha diritto a richiedere la riduzione pari al 20% del contributo dell'1% dovuto al Formedil Palermo, secondo quanto espressamente previsto dall'Accordo nazionale dell'8 ottobre 2025 al punto 13.

Il versamento del contributo ridotto deve essere accompagnato da dichiarazione dell'impresa in merito al rispetto dei requisiti di cui alle lettere d), e), f).

L'auto dichiarazione sul possesso dei requisiti e la comunicazione di riduzione del contributo possono essere presentate nel corso dell'esercizio Cassa Edile (1° ottobre – 30 settembre) ed avere validità a decorrere dal mese successivo alla presentazione della istanza. L'istanza, presentata secondo il Modello 1 allegato, ha validità per il periodo di vigenza del contratto. L'impresa che nel corso di tale periodo ha perso uno o più dei requisiti necessari è tenuta a comunicarlo alla Cassa Edile.

Il possesso dei prerequisiti è verificato dalla Cassa Edile secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione, sulla base dei dati in suo possesso, mentre il possesso dei relativi requisiti di accesso è verificato sulla base delle informazioni in possesso del Formedil Palermo.

La Cassa Edile e/o le Parti Sociali, in ogni caso, potranno richiedere alle imprese di dimostrare la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso dovessero essere accertate dichiarazioni non veritiere, l'impresa avrà obbligo di rimborsare le premialità ricevute e non potrà essere ammessa ad alcuna premialità o decontribuzione per i successivi tre anni, fatto salvo qualsiasi altro provvedimento che il Comitato di Gestione di Cassa Edile riterrà di assumere.

Art. 7 – Decontribuzione

Tutte le somme non spese per i servizi alle imprese (1,05%), compresi gli importi per rimborso malattia e infortunio non riscossi (decorsi cinque anni nel limite del 70%) e per la premialità integrativa di cui agli articoli precedenti non utilizzata, verranno ripartite dalla Cassa Edile, annualmente, senza necessità di ulteriori deliberazioni delle Parti Sociali, come decontribuzione tra tutte le imprese iscritte in possesso dei requisiti seguenti:

a) anzianità di iscrizione alla Cassa Edile risalente almeno all'esercizio Cassa precedente a quello per cui si effettua la decontribuzione;

b) regolarità contributiva sulla Banca Dati Nazionale (BNI) alla data di riconoscimento della decontribuzione;

c) pagamenti regolari per eventuali piani di rateizzazione attivi.

La ripartizione delle somme di cui al primo comma avverrà in modo proporzionale ai contributi versati nell'anno Cassa precedente.

Tale credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione dei versamenti a farsi in Casse Edili e, in nessun caso, potrà essere oggetto di liquidazione autonoma.

L'importo massimo che può essere concesso a ciascuna impresa come credito di premialità non potrà superare Euro 25.000.

L'ammontare della decontribuzione premialità dovrà essere determinato e reso disponibile entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio corrente.

Art. 8 – Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore (FTQS)

In relazione al Fondo Territoriale per la Qualificazione del Settore (FTQS) previsto dall'Accordo del 21 settembre 2023 (Allegato 39 del CCNL del 21 febbraio 2025), le Parti sottoscrittrici del presente contratto integrativo stabiliscono quanto segue:

- la quota “incentivo inquadramento” prevista all'art. 2 comma b) dell'Accordo, per il periodo di validità del presente contratto, verrà erogata con le modalità previste nel citato Accordo e con gli importi sotto riportati:

€ 80 per ogni operaio al 2° livello in organico;

€ 90 per ogni operaio al 3° livello in organico;

€ 100 per ogni operaio al 4° livello in organico.

Tale prestazione sarà riconosciuta nel limite delle percentuali a tal fine a disposizione del Fondo.

- con riferimento al comma 5 dell'art. 2, le risorse destinate alle prestazioni richiamate alle lettere a), c) e d) del punto 1 dell'Allegato 39, eventualmente non utilizzate al termine di ciascun anno Cassa Edile, dovranno essere impiegate, nella misura del 50%, per l'automatico ulteriore finanziamento della prestazione di cui alla lettera b) del medesimo punto 1 e, per il restante 50%, in modo analogo.

Nel rispetto delle finalità proprie del Fondo e in ottemperanza a quanto previsto dall'Allegato 35 (Norma per riserve – Accordo 3 marzo 2022), anche nel periodo di vigenza del presente contratto, le Parti Sociali sottoscrittrici concorderanno l'utilizzo di eventuali ulteriori risorse non utilizzate che ammontino a somme che eccedano quanto derivante dal relativo flusso contributivo dell'anno precedente.

Art. 9 – Verifiche, dichiarazioni e sanzioni

La Cassa Edile e/o le Parti Sociali si riservano la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità delle autodichiarazioni rese dalle imprese ai fini dell'accesso alle premialità di cui al presente Regolamento.

L'accertamento di dichiarazioni non veritiere comporta, a carico dell'impresa, l'obbligo di restituzione delle premialità percepite e l'esclusione da ogni premialità o decontribuzione per i tre anni successivi, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che il Comitato di Gestione della Cassa Edile riterrà di assumere.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento si applica in via sperimentale per tutta la durata dell'accordo di rinnovo del CCPL, secondo quanto previsto dal CCNL del 21 febbraio 2025 e dall'Accordo nazionale dell'8 ottobre 2025.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle previsioni del CCNL, dell'Accordo nazionale dell'8 ottobre 2025 e alle determinazioni del Comitato di Gestione della Cassa Edile.